

Direzione Approvvigionamenti e Logistica

Settore Acquisti

Spett.le
ICR S.p.A.

PEC: POSTACERTIFICATA@PEC.ICRSPA.IT

Prot. nr. 2023/2552297 del 20/03/2023

Oggetto: Ordine di Acquisto per l'affidamento della fornitura di articoli di cancelleria e materiale d'ufficio per Agenzia delle entrate-Riscossione – Lotto nr. 2 – Sud – CIG 97104569C8.

Con il presente Ordine, Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti Agenzia) affida al Fornitore ICR S.p.A., con sede legale in Roma, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05466391009, quanto di seguito indicato:

1. **Oggetto:** fornitura di articoli di cancelleria e materiale d'ufficio Lotto nr. 2 - Sud.
2. **Quantità:** i quantitativi previsti per ciascun articolo sono indicati nell'elenco di cui all'allegato 2 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, al quale si fa rimando.
3. **Corrispettivi (I.V.A. esclusa):** l'importo massimo complessivo dell'appalto è di **Euro 28.109,69**, non vi sono oneri della sicurezza da rischi interferenti. L'appalto è remunerato a misura sulla base dei quantitativi per ciascun articolo e per ciascun punto di consegna effettivamente ordinati da Agenzia e del prezzo unitario di ciascun articolo indicato in sede di offerta dal Fornitore e riportato nell'elenco dei prezzi unitari da questi inviato. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola l'Agenzia alla richiesta dei quantitativi sopra indicati ed il Fornitore avrà pertanto diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
4. **Termine per la consegna della fornitura/Durata dell'affidamento:** la consegna dei prodotti ordinati presso i punti di consegna indicati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, entro 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) decorrenti dalla ricezione dell'Ordine di fornitura. La durata dell'affidamento è di 3 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Ordine.
5. **Luogo di consegna della fornitura:** la consegna dovrà essere effettuata, al piano, nei punti di consegna, indicati nell'Allegato 1 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale, al quale si fa rimando. Per consegna al piano deve intendersi la consegna della fornitura al/i piano/i dei punti di consegna indicati nell'Ordine di fornitura, nei locali deputati allo stoccaggio del materiale.

6. **Fatturazione:** la fatturazione del corrispettivo avverrà in unica soluzione previa verifica, svolta dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo la procedura indicata nel paragrafo 8 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, al quale si fa rimando. Successivamente l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto dell'Ordine.
- La fatturazione dovrà seguire quanto previsto dal presente Ordine e dal suo allegato "Condizioni generali".
- Ai sensi dell'art.1 del D.L. 24 aprile 2017, nr.50, ogni fattura emessa nei confronti dell'Agenzia, comprensiva d'IVA, dovrà contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. La fattura elettronica priva della citata indicazione sarà rifiutata.
- La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle entrate-Riscossione – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002.
- Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/il-gruppo/amministrazionetrasparente/BandiDiGaraEcontratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/>
- In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni e il successivo re inoltro.
7. **Pagamento:** il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge nr. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente nr. 63116674, acceso presso Monte Paschi di Siena, Agenzia 16 in Roma, IBAN IT 97H0103003216000063116674. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
8. **Sicurezza sul lavoro:** l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Ordine non comporta rischi di interferenze, trattandosi di mera fornitura (art. 26, comma 3- bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008). Pertanto, non sussiste, in capo all'Agenzia, l'obbligo di redazione del DUVRI.
9. **Responsabile del Procedimento:** Fabio Pellegrini, tel. 054158198 e 3665788760; fabio.pellegrini@agenziariscossione.gov.it

10. **Penali:** in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali precisate nel paragrafo nr. 11 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, al quale si fa rimando.
11. **Polizza assicurativa e garanzia definitiva:** il Fornitore terrà indenne Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili. Al riguardo, il Fornitore è in possesso della seguente polizza RCT/RCO nr. 103246405, emessa da Groupama Assicurazioni a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente Ordine, conforme alle specifiche previste negli atti della procedura. Resta inteso che il Fornitore s'impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza/nelle polizze sopra citata/e, in caso di danno arrecato ad Agenzie o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza. Resta inteso altresì che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per Agenzia e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Ordine la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Ordine si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito. Resta in ogni caso inteso che, il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata - ancorché accettata da Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta iniziale ovvero sopravvenuta inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.). Il Fornitore dovrà fornire all'Agenzia idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata dell'Ordine. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell'Ordine, il Fornitore dovrà dimostrare di avere provveduto al relativo rinnovo.

La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'articolo 103, del D.lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Ordine. Al riguardo, il Fornitore ha prodotto la Polizza fidejussoria nr. PC7SZP8K, per un importo pari ad Euro 1.124,39 emessa dalla Zurich Insurance plc il 17/03/2023. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.

Il Fornitore, con l'accettazione del presente Ordine, dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Ordine: art. 6 (Fatturazione);

- Allegato 1 "Condizioni generali": I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore; II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; III. Fatturazione; IV. Tracciabilità dei flussi finanziari; V. Pagamenti; VI. Penali; VII. Recesso; VIII. Risoluzione; IX. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti; XI. Riservatezza; XII. Trattamento dei dati personali; Consenso al trattamento; XIII. Foro competente.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Ordine anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;
- l'Offerta economica inviata dal Fornitore;
- l'Elenco dei prezzi unitari inviato dal Fornitore;
- la Dichiarazione di marca, modello e confezionamento dei prodotti offerti;
- la Polizza fidejussoria nr. PC7SZP8K, emessa da Zurich Insurance plc a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. nr. 50/2016;
- la Polizza assicurativa RCT/RCO nr. 103246405, emessa da Groupama Assicurazioni.

Il presente Ordine e le "Condizioni Generali" di seguito allegate, che ne formano parte integrante e sostanziale, è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. S'invita il Fornitore a sottoscrivere il presente documento con firma digitale e restituirlo via PEC all'Agenzia all'indirizzo acquisti.consip@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)

Allegato: Condizioni generali

Ordine prot. nr. 2023/2552297

ALLEGATO 1 – “Condizioni generali

I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nell'Ordine, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite da Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Ordine e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'Articolo 3 dell'Ordine. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Ordine, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.

Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità, pena la risoluzione di diritto dell'Ordine da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Ordine, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia delle entrate-Riscossione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine.

II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti

i relativi oneri. Il Fornitore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni affidate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione dell'Ordine, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Ordine.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Agenzia delle entrate-Riscossione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà richiedere la sostituzione del personale addetto all'esecuzione del servizio che dovesse tenere un comportamento non decoroso e non in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno delle proprie sedi e/o dovesse non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro i successivi 5 giorni.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

III. Fatturazione

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 l'Agenzia è soggetta all'applicazione dello "split payment" per gli acquisti, tranne nel caso in cui sia applicabile il meccanismo del "reverse charge". Pertanto, le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, se non soggette al meccanismo del "reverse charge", dovranno essere comprensive di IVA e dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.

Le disposizioni sulla scissione dei pagamenti non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/1973(ex. comma 1-sexies art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 - in vigore dal 15-7-2018).

Le fatture prive dei requisiti stabiliti dal D.M. 55/2013, come aggiornato dal D.M. 132/2020, saranno rifiutate qualora rientranti nei casi specificatamente indicati all'art.2-bis (in vigore dal 6-11-2020).

IV. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell'Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima. Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni affidate

con l'Ordine, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia delle entrate-Riscossione copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione dell'Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Ordine potrà essere risolto da Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

V. Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all'importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

VI. Penali

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia delle entrate-Riscossione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo dell'Ordine.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

VII. Recesso

Agenzia delle entrate-Riscossione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Ordine, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

VIII. Risoluzione

In caso d'inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'Ordine che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Agenzia delle entrate-Riscossione - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento medesimo, Agenzia delle entrate-Riscossione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, l'Ordine potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'Ordine, nonché alle presenti "Condizioni generali" e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate superi il 10% dell'importo dei corrispettivi.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà, inoltre, risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della sottoscrizione dell'Ordine;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- c) mancato reintegro della cauzione;
- d) negli altri casi previsti nell'Ordine.

In caso di risoluzione, Agenzia delle entrate-Riscossione procederà all'applicazione delle penali, nonché per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia delle entrate-Riscossione di procedere all'esecuzione dell'Ordine in danno del Fornitore.

Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

IX. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Ordine s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

X. Subappalto

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Ordine.

XI. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione medesima. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

XII. Trattamento dei dati personali: consenso al trattamento

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto\convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

XIII. Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Ordine sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

XIV. Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

Il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di Legalità dell'Agenzia, consultabili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

XV. Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali" si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.